

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 18 febbraio 2020, n. 67
ID AIA 873 - "TERSAN PUGLIA spa". Installazione ubicata nel Comune di Modugno (BA), S.P. Km 1.600. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 07 agosto 2015 e successivo aggiornamento rilasciato con D.D. di PAUR n. 138 del 11/06/2019.

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- **Visti** gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- **Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- **Visti** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;
- **Visto** l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- **Visto** l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- **Vista** la D.G.R. Puglia n. 675/2011 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 22 del 20/10/2014, recante "Riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e delle opere pubbliche", con la quale il Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione ha provveduto, tra l'altro, alla ridenominazione dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti in Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale e ad assegnarne le funzioni;
- **Vista** la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015, con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo denominato "MAIA", l'atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
- **Visto** il DPGR Puglia n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA", che prevede una ricollocazione delle strutture operative, diversamente denominate, nell'ambito di sei Dipartimenti e che, pertanto, il "Servizio Rischio Industriale" assume la ridenominazione di "Sezione Rischio industriale" mentre l'Ufficio AIA assume ora la denominazione di Servizio AIA.
- **Vista** la D.G.R. n. 458 del 8/04/2016 con cui, in attuazione del suddetto modello organizzativo, sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con particolare riferimento alla Sezione "Autorizzazioni ambientali" e la provvisoria collocazione dei Servizi ad essa afferenti, tra cui il Servizio AIA-RIR;
- **Vista** la determinazione n. 21 del 15/06/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, nelle more del completamento della fase attuativa del nuovo sistema organizzativo della Regione, ha prorogato gli incarichi di direzione dei Servizi sino al 31/10/2016;
- **Visto** il D.P.G.R. n. 316 del 17/05/2016 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".
- **Vista** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;
- **Vista** la Determinazione n. 18/2018 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione ha nominato la dott.ssa Antonietta Riccio dirigente ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Visti inoltre:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate

- dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";
- la Legge 241/90: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
 - la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
 - la L.R. 3 del 12 febbraio 2014 "*Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale*";
 - la DGRP n. 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi;
 - il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS "Autorizzazione Integrata Ambientale" disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
 - il D.Lgs. 46 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
 - la Legge Regionale 18/2012 e smi;
 - il D.M. 58 del 6 marzo 2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis".
 - la DGR 36 del 12 gennaio 2018 "Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Adeguamento regionale ai sensi dell'articolo 10 comma 3."

Vista la relazione del Servizio, così formulata:

Dalla documentazione rinvenuta in atti, si evince quanto segue.

Sinteticamente, l'installazione è stata autorizzata al prosieguo dell'esercizio con l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 19 del 07 agosto 2015 e successivo aggiornamento rilasciato con D.D. di PAUR n. 138 del 11/06/2019.

Il procedimento amministrativo riguarda la modifica AIA ai sensi dell'art 29-nonies del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per la quale il Gestore presentava, con nota prot. 135/RS/2019 del 15/10/2019, acquisita al prot. n. 12621 e n. 12622 del 17/10/2019, la comunicazione di modifica ai sensi della DGRP 648/2011 e smi ai fini della successiva valutazione del carattere di sostanzialità o non sostanzialità, per la realizzazione degli interventi di:

1. introduzione di una fase transitoria nel processo di compostaggio consistente nella rimodulazione della logistica dell'impianto durante la fase di cantierizzazione delle opere,
2. dismissione del punto emissivo denominato EB.1 e convogliamento dell'aria del capannone "raffinazione compost" al biofiltro denominato E3,
3. incremento della superficie e della portata dell'aria da trattare per il biofiltro E3,
4. modifica dell'impianto di depurazione acque con l'aggiunta del comparto di pretrattamento a monte dell'osmosi inversa.

Il procedimento amministrativo viene sinteticamente così ricostruito:

- con nota prot. 135/RS/2019 del 15/10/2019, acquisita al prot. n. 12621 e n. 12622 del 17/10/2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali, il Gestore presentava comunicazione di modifiche dell'impianto (art. 29-nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi) per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale;
- con nota prot. n. 14255 del 19/11/2019, il Servizio AIA/RIR comunicava l'avvio del procedimento e contestualmente convocava la conferenza di servizi per il giorno 03/12/2019;

- con nota prot. n. 14482 del 22/11/2019, il Servizio AIA/RIR riconvocava la conferenza di servizi per il giorno 11/12/2019, vista la richiesta di ricorso all'ausilio del Comitato Tecnico Regionale di V.I.A. per necessarie valutazioni ambientali, ai sensi della DGR n. 648/2011;
- con nota prot. n. 15445 del 13/12/2019 veniva trasmesso il verbale della conferenza dei servizi svoltasi l'11/12/2019, durante la quale venivano acquisiti i seguenti pareri:
 - Comune di Modugno – Servizio 4 – Assetto del Territorio nota prot. n. 61889 del 10/12/2019 ed acquisita al prot. n. 15245 del 11/12/2019;
 - Comitato Tecnico Regionale di V.I.A., espresso nella seduta del 10/12/2019, con cui si richiedevano integrazioni.

A seguito di una sommaria illustrazione, in sede di conferenza, delle modifiche proposte, i tecnici della TERSAN PUGLIA Spa dichiaravano che gli interventi proposti incidevano sia sull'assetto impiantistico attuale (autorizzato in forza della Determina Dirigenziale AIA 2015) sia sull'assetto impiantistico futuro (detto a regime) già autorizzato con il PAUR rilasciato con DD 138/2019.

La conferenza di servizi si chiudeva con la richiesta di fornire documentazione di chiarimento alla luce degli approfondimenti emersi dai pareri espressi e dai rilievi effettuati dal rappresentante di ARPA Puglia – DAP Bari e dal rappresentante del Comune di Modugno – Servizio 3 Ambiente. Il proponente si impegnavano a consegnare tale documentazione entro il 19/12/2019.

- Con nota acquisita al prot.n. 15840 del 20/12/2019, la società Tersan Puglia S.p.a. inoltrava le integrazioni così come richieste, con una ulteriore integrazione volontaria acquisita al prot. n. 775 del 16/01/2020.
- Il Comitato VIA, alla luce delle integrazioni trasmesse dal Gestore, esprimeva il proprio contributo tecnico durante la seduta del 11/02/2020.

Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che la modifica proposta dal Gestore consiste complessivamente in:

1. **introduzione di una fase transitoria nel processo di compostaggio** consistente nella rimodulazione della logistica dell'impianto durante la fase di cantierizzazione delle opere, allo scopo di garantire la continuità di esercizio del servizio di ritiro dei rifiuti. Tale fase transitoria è così chiamata per portare l'impianto dalla configurazione autorizzata con D.D. n. 19 del 07/08/2015 alla nuova configurazione autorizzata con DD n. 139 del 11/06/2019.

La modifica non incide sul numero totale di settimane del complessivo ciclo di compostaggio - prima della vagliatura finale – che, invece, resta invariato rispetto all'attuale processo gestito in forza dell'AIA rilasciata nel 2015 (processo completamente aerobico).

Per detto periodo transitorio, la modifica consiste sostanzialmente in una diversa distribuzione delle aree interessate dal processo di compostaggio che continuerà ad essere svolto secondo quanto assentito con l'AIA originaria D.D. 19/2015 ma non sarà più effettuato nei soli capannoni 3 e 2, bensì sarà distribuito anche nei capannoni A, 1 e 5 secondo le seguenti modalità:

il materiale in lavorazione effettuerà

- 3 settimane di biossidazione all'interno del capannone 3,
- 3 settimane di biossidazione all'interno del capannone 2,
- 3 settimane di maturazione all'interno del capannone A,
- 2 settimane di maturazione all'interno del capannone 1,
- 2 settimane di maturazione all'interno del capannone 5,

affinchè possa raggiungere la nuova posizione di vagliatura in quest'ultimo capannone, ove pertanto dimorerà anche il lotto in attesa di analisi il quale, se conforme, sarà inviato allo stabilimento ex Biovegetal, mentre se non conforme sarà inviato nell'apposita area all'interno del capannone 4 per le azioni correttive.

2. **dismissione del punto emissivo denominato EB.1**, costituito dall'aria proveniente dall'essiccatore e dai relativi presidi di trattamento a valle (filtro a maniche + scrubber), **e convogliamento dell'aria** del capannone "raffinazione compost" **al biofiltro denominato E3** ai fini di una riduzione dei punti di emissione.

Tale modifica risulta in linea con quanto previsto dall'art. 270-co 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. secondo cui *“Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione. L'autorità competente deve, in qualsiasi caso, considerare tali impianti come un unico impianto ai fini della determinazione dei valori limite di emissione”*.

Pertanto, nel quadro riassuntivo delle emissioni ne deriva sia una riduzione a 4 punti di emissione denominati EB1-EB2-EB3-EB4, rispetto ai 5 punti emissivi precedentemente autorizzati con DD 138/2019 e denominati EB1-EB2-EB3-EB4-EB5, sia un ridimensionamento del biofiltro E3.

Di seguito si riporta un riepilogo dei sistemi adottati per il trattamento dell'aria:

ZONA	UNITÀ DI TRATTAMENTO	VOLUMI DI ARIA DA ASPIRARE (m ³ /h)*	PUNTO DI EMISSIONE
CAPANNONE 2 e 3	4 torri di lavaggio + biofiltro 1	300.651	E1
CAPANNONE A e 1	2 torri di lavaggio + biofiltro 2	168.786	E2
CAPANNONE 5	2 torri di lavaggio + biofiltro 3	216.590	E3
CAPANNONE 6	Filtro a maniche per deposito compost finito in polvere	15.000	EB4 (ex EB5)
AREA EX BIOVEGETAL	Filtro a maniche a valle di essiccatore + biofiltro 3	90.000	E3 (ex EB1)
	Raffinazione compost	18.000	EB1 (ex EB2)
	Torre di macinazione	5.000	EB2 (ex EB3)
	Torre di macinazione	5.000	EB3 (ex EB4)

3. incremento per il biofiltro E3 della superficie e della portata dell'aria esausta da trattare proveniente dalle aree a servizio del capannone 5 e dall'essiccatore:

la portata si incrementerà, dagli originari 120.000 Nm³/h provenienti solo dal capannone 5, di altri 80.000 Nm³/h afferenti al punto di emissione EB1 che si intende sopprimere, per un totale di 200.000 Nm³/h.

Il nuovo capannone 5 sarà dotato di circuiti di aspirazione delle arie esauste del tipo diffuso per il successivo trattamento delle stesse in una prima fase di lavaggio in n. 2 scrubber ad umido (torri di lavaggio a letto flottante), ognuno in grado di trattare, nelle ordinarie condizioni di esercizio, una portata di aria pari a 60.000 Nm³/h, per un totale di 120.000 Nm³/h. Invece, l'aria proveniente dall'essiccatore a servizio del reparto di polverizzazione, pellettizzazione e confezionamento, per una portata di 80.000 Nm³/h, sarà preliminarmente trattata in filtro a maniche e scrubber. Gli effluenti così pretrattati saranno convogliati nel Biofiltro E3, di potenzialità pari 200.000 Nm³/h di aria da trattare, il quale sarà diviso in tre settori indipendenti, singolarmente disattivabili per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, grazie ad un plenum di distribuzione dell'aria al letto filtrante diviso anch'esso in tre sezioni mediante saracinesche che isolano un determinato settore in caso di fuori servizio dello stesso (manutenzione o avaria).

Si riportano di seguito le caratteristiche tecniche del biofiltro E3

PARAMETRO DI DIMENSIONAMENTO	VALORE	UNITÀ DI MISURA	RIF. SCHEDA BF.01 DGR n. IX/3552 del 30.05.2012
Tipologia	Vasca in c.a. riempita con supporto di materiale inorganico/organico solido poroso con flusso dell'aria dal basso verso l'alto		
Volume totale di aria da trattare	200.000	Nm ³ /h	
Compartimentazione	n.3 moduli indipendenti ed singolarmente escludibili		Almeno n.3 moduli funzionalmente separati
Perdite di carico	< 500	Pa/m	Biofiltro nuovo: 30÷50 mmH ₂ O Biofiltro usato: 150÷200 mmH ₂ O
Altezza letto Biofiltro	1,7	m	Tra 1 e 2 m
Dimensioni in pianta Biofiltro	1.500	m ²	
Volume letto Biofiltro	2.550	m ³	
Carico specifico volumetrico Biofiltro	78.4	Nm ³ /h* m ³	≤ 100 Nm ³ /h di aria per m ³ di riempimento biofiltro
Tempo di residenza Biofiltro	46	s	> 36 s
Carico specifico superficiale Biofiltro	133,3	Nm ³ /h* m ²	≤ 200 Nm ³ /h di aria per m ² di biofiltro


4. **modifica dell'impianto di trattamento acque meteoriche** provenienti dal dilavamento di viabilità e piazzali **con l'aggiunta del comparto di pretrattamento a monte dell'osmosi inversa**: Ai fini di un più efficace trattamento delle acque di prima e seconda pioggia si farà precedere la fase di osmosi inversa da un pretrattamento.

L'impianto proposto è basato sulla seguente filiera di trattamento:

- Grigliatura
- Equalizzazione
- Trattamento chimico-fisico
- Filtrazione
- Correzione pH
- Osmosi inversa

L'acqua filtrata verrà quindi inviata al sistema di filtrazione ad osmosi inversa (RO). Il trattamento di RO consentirà la rimozione degli inquinanti disciolti (COD, NH₄-N, salinità) in modo che il permeato possa essere conforme ai requisiti di qualità richiesti per l'utilizzo industriale o il recapito al suolo. Il concentrato sarà destinato alla bagnatura dei cumuli in compostaggio mentre il permeato sarà destinato agli usi irrigui o scaricato in lama, come previsto nella DD 138/2019.

Di seguito si riporta lo schema a blocchi dell'impianto di filtrazione delle acque meteoriche



Con specifico riferimento alla variazione della superficie impermeabile di pertinenza dei locali di consegna e riconsegna metano, si rappresenta quanto segue:

vista la D.D. n. 138/2019 con cui si autorizzavano le cabine sede dei punti di consegna (immissione in rete) e riconsegna (prelievo da rete) del gas metano e relativa area di pertinenza a servizio del gestore della rete di trasporto (Snam Rete Gas),

vista la richiesta di allacciamento alla SNAM RETE GAS da parte di Tersan Puglia Spa del 12/02/2019,

vista la verifica dell'ubicazione del punto di consegna e riconsegna del gas metano a seguito di sopralluogo dei tecnici SNAM,

vista la sottoscrizione per accettazione delle relative offerte per la realizzazione dei suddetti punti inviate a SNAM in data 8/8/2019,

sulla base di tale accettazione sono state aggiornate le planimetrie di progetto allegate alla comunicazione di modifica ex 29-nonies del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., che tengono pedissequamente conto delle indicazioni del gestore rete gas, con la creazione di una servitù di servizio in favore di SNAM, avente come oggetto la realizzazione di un manufatto accessorio, occupante una superficie di circa 250 m² per il punto di consegna e 15 m per il punto di riconsegna e relativi accessi costituiti da strada di collegamento alla viabilità ordinaria della larghezza non inferiore a 3 m da realizzarsi e mantenersi a cura di SNAM, per un totale di 370 m².

Pertanto, poiché l'immissione del metano prodotto ed il prelievo dalla rete risultavano già previsti nel progetto approvato con DD n. 138/2019, l'unica modifica oggetto di valutazione va circoscritta alla variazione (minima) di superficie a verde per effetto della parziale impermeabilizzazione della superficie di 370 m², di pertinenza delle cabine di consegna/riconsegna.

Si rappresenta inoltre che, relativamente alla compensazione dell'incremento delle superficie del biofiltro E3, le modifiche proposte intervengono su una maggiore presenza di aree verdi che compensano ed incrementano le superfici ridotte.

In sintesi, con le variazioni impiantistiche sopra descritte vengono modificate alcune superfici dell'impianto secondo la tabella di seguito riportata ed in particolare:

- L'area destinata all'impianto di trattamento delle acque meteoriche si riduce di 230 m²; tale superficie recuperata costituirà una nuova area a verde;
- L'area destinata alle cabine in cui saranno ubicati i punti di consegna (immissione in rete) e riconsegna (prelievo da rete) del gas metano; tali cabine e la relativa area di pertinenza a servizio di Snam Rete Gas occuperanno un'area complessiva pari a 370 m² ;
- le superfici pavimentate si ridurranno di 1152 m² ;
- le aree verdi aumenteranno di 65 m²;
- la superficie che occuperà il biofiltro verrà incrementata di 890 m²

SUPERFICI DA MODIFICARE		
DESCRIZIONE	SUPERFICIE FINALE	VARIAZIONE RISPETTO ALLA SUPERF. AUTORIZZATA
AREA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE	200 m2	- 230 m2
SUPERFICI PAVIMENTATE TOTALI	23.687 m2	- 1.152 m2
AREE A VERDE	8.855 m2	+ 65 m2
SUPERFICI DRENANTI	1.377 m2	+ 57 m2
BIOFILTRO 3	1.500 m2	+ 890 m2
CABINE CONSEGNA E RICONSEGNA METANO E AREA DI PERTINENZA	370 m2	+ 370 m2

IN MERITO ALLA SOSTANZIALITÀ O NON SOSTANZIALITÀ DELL'INTERVENTO PROPOSTO SI EVIDENZIA CHE:

la modifica proposta possa ritenersi di carattere non sostanziale in quanto:

- non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non comporta aumento della potenzialità autorizzata, né l'incremento di una delle grandezze oggetto della soglia;
- non prevede modifiche dello scenario emissivo (nuovi punti di emissione in atmosfera e scarichi idrici) già autorizzato, fatta eccezione per l'unificazione dei punti di emissione EB1 ed E3 in linea con le finalità di cui all'art. 270 co. 4 del Testo Unico Ambientale;
- non prevede l'introduzione di nuovi rifiuti trattati;
- non prevede significative modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo;
- non prevede modifiche di volumi e aree dei fabbricati adibiti ai processi;
- non prevede la variazione dei consumi specifici energetici ed idrici;
- non comporta impatti che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, come si evince dal contributo del Comitato VIA di competenza ex art. 28, comma 1 bis della L.R. 11/2001.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento di aggiornamento AIA per modifica non sostanziale per i seguenti interventi proposti:

1. **introduzione di una fase transitoria nel processo di compostaggio consistente nella rimodulazione della logistica dell'impianto durante la fase di cantierizzazione delle opere,**
2. **dismissione del punto emissivo denominato EB.1 e convogliamento dell'aria del capannone "raffinazione compost" al biofiltro denominato E3,**
3. **incremento della superficie e della portata dell'aria da trattare per il biofiltro E3,**
4. **modifica dell'impianto di depurazione acque con l'aggiunta del comparto di pretrattamento a monte dell'osmosi inversa.**

Si propone pertanto l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale con l'inserimento delle nuove ulteriori prescrizioni:

1) nuovo quadro emissioni convogliate che sostituisce integralmente il quadro delle emissioni approvato con D.D. n. 138/2019 – Allegato Tecnico AIA pag 30/52 e 31/52

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (m ³ /h)	Sostanza Inquinante	Valore BAT	Valore proposto dal gestore L.R.n.32/2018	VLE autorizz. con la presente AIA	Tip. di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
E1	Capannone 2 Capannone 3 Vasca di ossidazione biologica	2,50	300.651	Polveri	2 – 5 mg/Nm ³		5 mg/Nm ³	Biofiltro + torre di umidificazione	Mensile per il primo anno e trimestrale per il secondo anno (a partire dalla data di messa a regime)
				Concentrazione odori	200-1000 ouE/m ³	500 ouE/m ³	500 ouE/m ³		
				NH ₃	0,3-20 mg/Nm ³		<2 mg/Nm ³		
				TVOC	5-40 mg/Nm ³		20 mg/Nm ³		

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (m ³ /h)	Sostanza Inquinante	Valore BAT	Valore proposto dal gestore L.R.n.32/2018	VLE autorizz. con la presente AIA	Tip. di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
E2	Capannone 1 Capannone A Sfiato serbatoio accumulo digestato	2,50	168.786	Polveri	2 – 5 mg/Nm ³		5 mg/Nm ³	Biofiltro + torre di umidificazione	Mensile per il primo anno e trimestrale per il secondo anno (a partire dalla data di messa a regime)
				Concentrazione odori	200-1000 ouE/m ³	500 ouE/m ³	500 ouE/m ³		
				NH ₃	0,3-20 mg/Nm ³		<2 mg/Nm ³		
				TVOC	5-40 mg/Nm ³		20 mg/Nm ³		
E3	Capannone 5 capannone "raffinazione compost"	2,50	216.590	Polveri	2 – 5 mg/Nm ³		5 mg/Nm ³	Biofiltro + torre di umidificazione *	Mensile per il primo anno e trimestrale per il secondo anno (a partire dalla data di messa a regime)
				Concentrazione odori	200-1000 ouE/m ³	500 ouE/m ³	500 ouE/m ³		
				NH ₃	0,3-20 mg/Nm ³		<2 mg/Nm ³		
				TVOC	5-40 mg/Nm ³		20 mg/Nm ³		
				CO	450 mg/Nm ³		300		
				Ossidi di Azoto NO ₂	650 mg/Nm ³		500		
				Ossidi di Zolfo SO ₂	200 mg/Nm ³		200		

* Al punto E3 verranno convogliare l'aria dal filtro a maniche del capannone "raffinazione compost"

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (Nm ³ /h)	Sostanza Inquinante	Valore BAT	L.R. n. 32/2018	VLE autorizz. con la presente AIA	Tip. di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
EB2 EB.1	Area ex Biovegetal nastri trasportatori	12	18.000	Polveri come PTS					
EB3 EB.2	Area ex Biovegetal (torre di macinazione)	12,5	5.000	Polveri come PTS	2-5 mg/Nm ³	-	5 mg/Nm ³	Filtro a maniche	Trimestrali

EB.3 EB.4	Area ex Biovegetal (torre di macinazione)	12,5	5.000	Polveri come PTS					
EB.4 EB.5	CAPANNO NE 6	10	15.000 1ricambio/ h aria	Polveri come PTS					
ET	TORCIA	-	Temperatura > 900°C Concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume Tempo di ritenzione ≥ 0.3 secondi						
EC	caldaia da 800 kW	-	all'art. 272 comma 1 lettera "dd) impianti di combustione alimentati a metano o gpl di potenza termica nominale inferiore ad 1 MW						

2) si prescrive l'utilizzo di sostanze enzimatiche per irrorare i cumuli di compost ubicati nel capannone 5 durante le fasi di manutenzione del biofiltro E3.

3) Per quanto concerne il riutilizzo del concentrato per la bagnatura dei cumuli, si prescrive la misurazione del ph, al fine della verifica del rispetto del limite compreso tra 6 e 8,5 in analogia al limite previsto dal D. Lgs n. 75/2010, in aggiunta alla misurazione dei metalli pesanti come da prescrizione n. 55 dell' Allegato Tecnico AIA di cui alla D.D. n. 138/2019.

Tali parametri dovranno essere monitorati mediante analisi dedicate da effettuarsi mensilmente, nei primi tre mesi di esercizio dell'impianto di trattamento acque, e, successivamente, con cadenza annuale.

Si rileva che con nota prot. n. 11727 del 01/10/2019 il Gestore Tersan Puglia S.p.a faceva notare che nell' Allegato Tecnico AIA di cui alla D.D. n. 138/2019

- la prescrizione n. 37, disponeva la messa in esercizio del "[...] nuovo Biofiltro (E3) entro 3 mesi dal rilascio dell'AIA (vedi cronoprogramma) [...]".

Tale prescrizione è inapplicabile in quanto si pone in contrasto con il cronoprogramma approvato che prevede la messa in esercizio del predetto biofiltro a partire dal dodicesimo mese successivo al rilascio dell'AIA coincidente con lo spostamento dell'impianto di vagliatura nel nuovo capannone 5, cui il predetto presidio di trattamento aria dovrà essere a servizio.

- la prescrizione n. 39 prevedeva che "[...] prima della messa in esercizio del nuovo sistema di biofiltrazione (E3) il gestore dovrà inviare [...] lo schema di divisione in sub_ aree dei biofiltri al fine di condividere le modalità di campionamento."

Tale prescrizione è inapplicabile in quanto il Biofiltro 3 sarà di tipo chiuso con camino di emissione dotato di prese di campionamento realizzate e disposte secondo le norme tecniche vigenti.

Si propone pertanto **la rettifica dell' Allegato Tecnico AIA di cui alla D.D. n. 138/2019** con l'eliminazione della prescrizione n. 39 nonché la sostituzione della prescrizione 37 così di seguito aggiornata:

PRESCRIZIONE n. 37: il Gestore dovrà mettere a regime nuovo Biofiltro (E3) entro 3 mesi dalla sua realizzazione (vedi cronoprogramma) utilizzando per il letto filtrante materiale preattivato biologicamente

Ing. Stefania Melis

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

- Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si intende approvata ed integralmente richiamata e trascritta;
- Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

- 1. di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011 e smi, la modifica proposta consistente in:**

- 1. introduzione di una fase transitoria nel processo di compostaggio consistente nella rimodulazione della logistica dell'impianto durante la fase di cantierizzazione delle opere,**
- 2. dismissione del punto emissivo denominato EB.1 e convogliamento dell'aria del capannone "raffinazione compost" al biofiltro denominato E3,**
- 3. incremento della superficie e della portata dell'aria da trattare per il biofiltro E3,**
- 4. modifica dell'impianto di depurazione acque con l'aggiunta del comparto di pretrattamento a monte dell'osmosi inversa.**

- 2. di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale con l'inserimento delle nuove ulteriori prescrizioni:**
- 3. nuovo quadro emissioni convogliate che sostituisce integralmente il quadro delle emissioni approvato con D.D. n. 138/2019 – Allegato Tecnico AIA pag 30/52 e 31/52**

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (m ³ /h)	Sostanza Inquinante	Valore BAT	Valore proposto dal gestore L.R.n.32/2018	VLE autorizz. con la presente AIA	Tip. di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
E1	Capannone 2 Capannone 3 Vasca di ossidazione biologica	2,50	300.651	Polveri	2 – 5 mg/Nm ³		5 mg/Nm ³	Biofiltro + torre di umidificazione	Mensile per il primo anno e trimestrale per il secondo anno (a partire dalla data di messa a regime)
				Concentrazione odori	200-1000 ouE/m ³	500 ouE/m ³	500 ouE/m ³		
				NH ₃	0,3-20 mg/Nm ³		<2 mg/Nm ³		
				TVOC	5-40 mg/Nm ³		20 mg/Nm ³		

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (m ³ /h)	Sostanza Inquinante	Valore BAT	Valore proposto dal gestore L.R.n.32/2018	VLE autorizz. con la presente AIA	Tip. di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
E2	Capannone 1 Capannone A Sfiato serbatoio accumulo digestato	2,50	168.786	Polveri	2 – 5 mg/Nm ³		5 mg/Nm ³	Biofiltro + torre di umidificazione	Mensile per il primo anno e trimestrale per il secondo anno (a partire dalla data di messa a regime)
				Concentrazione odori	200-1000 ouE/m ³	500 ouE/m ³	500 ouE/m ³		
				NH ₃	0,3-20 mg/Nm ³		<2 mg/Nm ³		
				TVOC	5-40 mg/Nm ³		20 mg/Nm ³		
E3	Capannone 5 capannone "raffinazione compost"	2,50	216.590	Polveri	2 – 5 mg/Nm ³		5 mg/Nm ³	Biofiltro + torre di umidificazione *	Mensile per il primo anno e trimestrale per il secondo anno (a partire dalla data di messa a regime)
				Concentrazione odori	200-1000 ouE/m ³	500 ouE/m ³	500 ouE/m ³		
				NH ₃	0,3-20 mg/Nm ³		<2 mg/Nm ³		
				TVOC	5-40 mg/Nm ³		20 mg/Nm ³		
				CO	450 mg/Nm ³		300		
				Ossidi di Azoto NO ₂	650 mg/Nm ³		500		
				Ossidi di Zolfo SO ₂	200 mg/Nm ³		200		

* Al punto E3 verranno convogliare l'aria dal filtro a maniche del capannone "raffinazione compost"

N.	Provenienza Reparto – Macchina	Altezza punto di emissione dal suolo (m)	Portata Aeriforme (Nm ³ /h)	Sostanza Inquinante	Valore BAT	L.R. n. 32/2018	VLE autorizz. con la presente AIA	Tip. di abbattimento	Frequenza di monitoraggio
EB2 EB.1	Area ex Biovegetal nastri trasportatori	12	18.000	Polveri come PTS					
EB3 EB.2	Area ex Biovegetal (torre di macinazione)	12,5	5.000	Polveri come PTS	2-5 mg/Nm ³	-	5 mg/Nm ³	Filtro a maniche	Trimestrali

EB4 EB.3	Area ex Biovegetal (torre di macinazione)	12,5	5.000	Polveri come PTS					
EB5 EB.4	CAPANNO NE 6	10	15.000 1ricambio/ h aria	Polveri come PTS					
ET	TORCIA	-	Temperatura > 900°C Concentrazione di ossigeno ≥ 3% in volume Tempo di ritenzione ≥ 0.3 secondi						
EC	caldaia da 800 kW	-	all'art. 272 comma1 lettera "dd) impianti di combustione alimentati a metano o gpl di potenza termica nominale inferiore ad 1 MW						

4. di prescrivere l'utilizzo di sostanze enzimatiche per irrorare i cumuli di compost ubicati nel capannone 5 durante le fasi di manutenzione del biofiltro E3.
5. di prescrivere, per quanto concerne il riutilizzo del concentrato per la bagnatura dei cumuli, la misurazione del ph, al fine della verifica del rispetto del limite compreso tra 6 e 8,5 in analogia al limite previsto dal D. Lgs n. 75/2010, in aggiunta alla misurazione dei metalli pesanti come da prescrizione n. 55 dell'Allegato Tecnico AIA di cui alla D.D. n. 138/2019. Tali parametri dovranno essere monitorati mediante analisi dedicate da effettuarsi mensilmente, nei primi tre mesi di esercizio dell'impianto di trattamento acque, e, successivamente, con cadenza annuale.
6. di approvare la documentazione tecnica, acquisita ai prot. n. 12621-12622 del 17 ottobre 2019, prot. n. 13847 del 13/11/2019, prot. n. 5840 del 20/12/2019 e prot. n. 775 del 16/01/2020, come di seguito elencata:
 - RB.I_rev.3 - RELAZIONE TECNICA AIA
 - RB.2_rev.1 - SCHEDE TECNICHE
 - RB.5_rev.3_rev. 4 - PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
 - RB.6_rev 1 – Verifica delle BAT Decision 1147/2018
 - SGI.O_Rev.2 - PLANIMETRIA GENERALE DI STABILIMENTO
 - SGI.I_bIS_Rev.O - PLANIMETRIA GENERALE DI PROCESSO - VALIDA PER TRANSITORIO
 - SGI.I_Rev.3 - PLANIMETRIA GENERALE DI PROCESSO
 - SGI.S_Rev.1 - PLANIMETRIA RETE ACQUE REFLUE, INDUSTRIALI E IDROPOTABILI
 - SGI.6_Rev.3 - GESTIONE ACQUE METEORICHE - PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA
 - SGI.7_BIS_Rev.1 - IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE DA DIGESTATO E INTERCONNECTING CON DIGESTORE
 - TBI_rev.3 PRESIDI DI MONITORAGGIO E PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
 - TB2_rev.3 PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
 - TB3_rev.2 PLANIMETRIA CON RETE IDRICA ED INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI ISPEZIONE ALLA RETE E DEI PUNTI DI SCARICO
 - TB4-_rev.2 PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI SONOR
 - TBS_rev.2 PLANIMETRIA AREE DEPOSITO MATERIE PRIME ED AUSILIARIE, PRODOTTI INTERMEDI E RIFIUTI
 - STUDIO PREVISIONALE IMPATTI ODORIGENI Rev.2.
7. Di aggiornare il cronoprogramma del Transitorio da parte del Gestore secondo le nuove tempistiche che dovrà essere inviato all'Autorità Competente ed all'Autorità di Controllo;
8. di stabilire che il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;

9. che per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità Competente la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali" e smi;
10. che l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 19 del 7 agosto 2015.
11. di confermare la validità di tutte le altre prescrizioni del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. . 19 del 7 agosto 2015 e successivi aggiornamenti non modificate/sostituite dal presente provvedimento
12. di **rettificare l' Allegato Tecnico AIA di cui alla D.D. n. 138/2019** con l'eliminazione della prescrizione n. 39
13. di **rettificare l' Allegato Tecnico AIA di cui alla D.D. n. 138/2019** con la sostituzione della prescrizione 37 così di seguito aggiornata:
PRESCRIZIONE n. 37: il Gestore dovrà mettere a regime nuovo Biofiltro (E3) entro 3 mesi dalla sua realizzazione (vedi cronoprogramma) utilizzando per il letto filtrante materiale preattivato biologicamente

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA/RIR, al Gestore "TERSAN PUGLIA SPA",

di trasmettere il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Modugno, all'ARPA PUGLIA-DAP BARI, all'ARPA PUGLIA – Direzione Generale, all'ASL Bari – SISP, al Servizio VIA/VINCA, al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche e alla Sezione Regionale Vigilanza Ambientale, al Comando Provinciale dei VVF.;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n. 22 facciate;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - ✓ nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 - ✓ nel Portale Ambientale Regionale (<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Si attesta che:

- il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
- il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

PO AIA

Ing. Stefania Melis

Il Dirigente della Sezione
Dott. ssa Antonietta RICCIO